

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**, dall'Avv. Franco Matera e dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 23 ottobre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(613) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANILO CARAVELLO (Agente di calciatori), EMILIANO ZAVAGLIA (Agente di Calciatori), DANILO SODDIMO (calciatore tesserato per la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl), ENRICO PETOCCHI (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società AC Ancona Spa), GIORGIO PERROTTI (all'epoca dei fatti Presidente della Società AC Ancona Spa), Società AC ANCONA CALCIO Spa - (nota n. 9427/1026 08-09 SP/blp del 28.6.2012).

La Commissione disciplinare nazionale
visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 28.06.2012 nei confronti di:

- Danilo Caravello, Agente di calciatori, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 11, comma 1 e 5, del Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti per aver omesso di risolvere e/o esercitare il recesso formale dall'incarico nei confronti del calciatore Danilo Soddimo e conseguentemente omesso di comunicare alla Commissione Agenti tale evenienza, pur avendo di fatto posto in essere per *facta concludentia* una condotta in tal senso;
- Emiliano Zavaglia, Agente di calciatori, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 12, comma 1, 4 e 6, del Regolamento Agenti al tempo vigente nonché dei punti IV e VII del Codice di condotta professionale allegato allo stesso Regolamento, per aver ricevuto incarico dal calciatore Danilo Soddimo senza aver preventivamente verificato l'esistenza di altro mandato conferito precedentemente ed in esclusiva in data 02.08.07 - con scadenza 02.08.09 - all'Agente Danilo Caravello e quindi ancora vigente sia alla data della stipula del primo mandato del 14.01.08, nonché alla data del rinnovo il 31.01.09, così ponendo in essere attività di assistenza in favore del calciatore, nello specifico curando il trasferimento dello stesso dalla Società Sampdoria alla Società Ancona, in virtù di un mandato invalido, improduttivo quindi di effetti giuridici e venendo meno al rispetto dei rapporti contrattuali intrattenuti da altro collega; e altresì della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 15, comma 1 e 2, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti, per aver ricevuto incarico dall'Ancona calcio per il prolungamento del contratto di prestazione sportiva del calciatore Mastronunzio nella stessa Società marchigiana, nonostante il medesimo agente fosse in costanza di mandato con il predetto calciatore;

- Danilo Soddimo, calciatore, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 10, comma 3, 11, comma 1 e 2, e 13, comma 2, del Regolamento Agenti al tempo vigente, per aver omesso di risolvere e/o revocare l'incarico conferito in data 02.08.09 all'Agente Caravello e conseguentemente omesso di comunicare alla Commissione Agenti tale evenienza, conferendo altresì nuovo e diverso incarico all'Agente E. Zavaglia in data 14.01.08, poi rinnovato in data 31.01.09, in costanza di precedente mandato conferito all'Agente Danilo Caravello;
 - Enrico Petocchi, all'epoca dei fatti Amministratore delegato dell'AC Ancona Spa, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 10, comma 1 e 11, del Regolamento Agenti al tempo vigente per essersi avvalso dell'attività dell'Agente Emiliano Zavaglia ai fini del prolungamento del contratto del calciatore Mastronunzio senza conferirgli formale mandato e senza aver preventivamente verificato l'incarico conferito dal calciatore Mastronunzio all'Agente E. Zavaglia;
 - Giorgio Perrotti, all'epoca dei fatti Presidente dell'AC Ancona Spa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti al tempo vigente per aver concluso il contratto di prestazione sportiva del calciatore Danilo Soddimo, quest'ultimo assistito dall'Agente Zavaglia, come risulta dall'indicazione del relativo nominativo nel contratto sottoscritto in data 24.07.08, senza verificare l'incarico di cui all'art. 10 del Regolamento Agenti;
 - AC Ancona Spa a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione alle violazioni contestate ai propri dirigenti con potere di rappresentanza; lette le memorie depositate dai Signori Emiliano Zavaglia e Danilo Soddimo con le quali entrambi hanno preannunciato di voler chiedere l'applicazione di una sanzione ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS;
- letta la memoria depositata dal Sig. Danilo Caravello con la quale ha chiesto il proscioglimento da ogni imputazione;
rilevato che nessuna memoria difensiva hanno depositato il Sig. Enrico Petocchi, il Sig. Giorgio Perrotti e la AC Ancona Spa;
osserva quanto segue.

All'inizio della riunione odierna i Signori Danilo Caravello, Emiliano Zavaglia e Danilo Soddimo, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Danilo Caravello, Emiliano Zavaglia e Danilo Soddimo, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Danilo Caravello, sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Emiliano Zavaglia, sanzione della sospensione della licenza per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Danilo Soddimo, sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) con diffida, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00) con diffida;];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito nei confronti di Enrico Petocchi, Giorgio Perrotti e della Società AC Ancona Calcio Spa.

All'odierna riunione ascoltato il rappresentante della Procura federale il quale, dopo aver rettificato il capo di imputazione della AC Ancona Spa precisando che il deferimento deve intendersi formulato per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, CGS, ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Enrico Petocchi: inibizione per mesi 1 (uno);
- per il Sig. Giorgio Perrotti: inibizione per mesi 1 (uno);
- per la AC Ancona Spa: ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00).

Nessuno è comparso per Petocchi, Perrotti e per la AC Ancona Spa.

La Commissione disciplinare nazionale,

considerato che da un esame degli atti risulta confermato che il Petocchi si è avvalso dell'attività dell'Agente Emiliano Zavaglia ai fini del prolungamento del contratto del calciatore Mastronunzio senza conferirgli formale mandato e senza aver preventivamente verificato l'incarico conferito dal calciatore Mastronunzio all'Agente E. Zavaglia;

considerato altresì che da un esame degli atti risulta confermato che il Perrotti ha concluso il contratto di prestazione sportiva del calciatore Danilo Soddimo, quest'ultimo assistito dall'Agente Zavaglia, come risulta dall'indicazione del relativo nominativo nel contratto sottoscritto in data 24.7.2008, senza verificare l'incarico di cui all'art. 10 del Regolamento Agenti;

rilevato che tali comportamenti costituiscono violazioni disciplinari;

accertato alle violazioni del Petocchi e del Perrotti consegue la responsabilità diretta della AC Ancona Spa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, CGS, in relazione alle violazioni contestate ai propri dirigenti con potere di rappresentanza.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sospensione della licenza di giorni 20 (venti) per Danilo Caravello;
- sospensione della licenza di mesi 2 (due) per Emiliano Zavaglia;
- ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per Danilo Soddimo;

Infligge inoltre a Enrico Petocchi, l'inibizione per mesi 1 (uno); a Giorgio Perrotti, inibizione per mesi 1 (uno); alla AC Ancona Spa, l'ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00).

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta, **Componenti**, con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 23 ottobre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(36) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ABOU DIOP (calciatore tesserato al momento dei fatti per la Società FC Torino Spa) CHEIKH SADIBOU FALL (Agente di calciatori), Società FC TORINO Spa - (nota n. 588/644 pf11-12 GT/dl del 27.7.2012).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Abou Diop, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Torino Spa, il Signor Chikh Sadbou Fall, titolare di licenza per agente calciatori, e la Società FC Torino Spa per rispondere, rispettivamente:

- Abou Diop, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 33 delle NOIF e in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3, 5 e 7, del Regolamento FIGC sugli Agenti di Calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato all'Agente Cheikh Sadbou Fall, risultava privo dello status di calciatore professionista;
- Cheikh Sadibou Fall, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3, 5 e 7, del Regolamento FIGC sugli Agenti di Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore Abou Diop al momento del ricevimento del mandato;
- FC Torino Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna i Signori Abou Diop, Cheikh Sadibou Fall e la Società FC Torino Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Abou Diop, Cheikh Sadibou Fall e la Società FC Torino Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Abou Diop, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 1 (una) giornata, da scontare nel Campionato di Serie A, prima squadra FC Torino Spa; pena base per il Sig. Cheikh Sadibou Fall, sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società FC Torino Spa, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *squalifica di 1 (una) giornata, da scontare nel Campionato di Serie A, prima squadra FC Torino Spa, per Abou Diop;*

- *sospensione della licenza di giorni 30 (trenta) per Cheikh Sadibou Fall;*

- *ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società FC Torino Spa;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(37) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO LIVIERO (calciatore tesserato quale giovane di serie per la Società FC Juventus Spa), FRANCESCO BRANCHINI (Agente di calciatori), Società FC JUVENTUS Spa - (nota n. 587/643 pf11-12 GT/dl del 27.7.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 luglio 2012 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- Il Sig. Liviero Matteo, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2, e 33 delle Noif e in riferimento agli artt. 3, comma 1, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Branchini Francesco, non aveva lo *status* di calciatore professionista, essendo calciatore "giovane di serie";

- Il Sig. Branchini Francesco, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 7, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo *status* del calciatore Liviero Matteo in merito al conferimento del mandato in questione;

- la Società Juventus FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato al momento dei fatti.

Il Vice Procuratore Federale fonda la sua azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 13/01/2012, alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si segnalava la nullità del mandato n° 0354, sottoscritto in data 23/11/2011 dall'agente di calciatori Sig. Francesco Branchini e dal calciatore Sig. Liviero Matteo, avendo trovato riscontro il suo "status" di "giovane di serie" e quindi il mancato possesso

della qualifica di “*calciatore professionista*”, al momento della sottoscrizione dell'accordo, come previsto dall'art. 28.

All'inizio della riunione odierna i Signori Matteo Liviero, Francesco Branchini e la Società Juventus FC Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Matteo Liviero, Francesco Branchini e la Società Juventus FC Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Matteo Liviero, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Francesco Branchini, sanzione della sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Juventus FC Spa, sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, per Matteo Liviero;*
- sospensione della licenza di giorni 40 (quaranta) per Francesco Branchini;*
- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società Juventus FC Spa;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(38) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO FORMATO (calciatore tesserato quale giovane di serie per la Società Frosinone Calcio Srl), DAVIDE TORCHIA (Agente di calciatori), Società FROSINONE CALCIO Srl - (nota n. 585/641pf11-12 GT/dl del 27.7.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l'irrogazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, per Formato Fabio, della sospensione della licenza di mesi 2 (due) per Torchia Davide e dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Frosinone Calcio Srl; ascoltato altresì il

difensore dei deferiti Formato e Torchia, che ha concluso – in via principale - per il proscioglimento degli assistiti e – in subordine - per l'irrogazione delle sanzioni minime edittali; osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Fabio Formato, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Frosinone Calcio Srl, il Signor Davide Torchia, titolare di licenza per agente calciatori, e la Società Frosinone Calcio Srl per rispondere, rispettivamente:

- Formato Fabio, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 1 e 2, e 33 delle Noif ed in riferimento agli artt. 3, comma 1, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Torchia Davide, non aveva lo *status* di calciatore professionista, essendo calciatore "giovane di serie", così come esposto nella parte motiva;
- Torchia Davide, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 7, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per aver omessi di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo *status* del calciatore Formato in merito al conferimento del mandato in questione, così come esposto nella parte motiva;
- Frosinone Calcio srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato al momento dei fatti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

In punto di fatto, le circostanze ascritte ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, ivi comprese le difese, da cui si evince che quanto contestato nel deferimento gode il favore della verità.

In punto di diritto, rileva evidenziare come la tesi dell'insussistenza della violazione contestata, in relazione alla regolamentazione FIFA, non ha pregio perché ciò che rileva, ai fini della valutazione della fattispecie che occupa, è la normativa – chiara e di significato univoco, della FIGC, secondo cui al "*giovane di serie*" è preclusa la possibilità di conferire mandato a un Agente.

Non ha pregio alcuno, infine, la tesi secondo cui non sarebbe applicabile al caso in scrutinio il principio sancito dall'art. 4, punto 2, del CGS, considerato che il calciatore – come si sostiene - avrebbe "*operato nella sua sfera personale e quindi non in rapporto diretto e organico con la Società*": diversamente opinando, infatti, la citata norma verrebbe svuotata di ogni significato, potendo trovare applicazione solo in presenza di un concorso della Società a fatti commissivi od omissivi.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, per Formato Fabio;
- sospensione della licenza di mesi 2 (due) per Torchia Davide;
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Frosinone Calcio Srl.

(39) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO CASINI (calciatore tesserato quale giovane di serie per la Società Bologna FC 1909 Spa), MATTEO MATERAZZI (Agente di calciatori), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 586/642 11-12 GT/dl del 27.7.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 luglio 2012 il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Casini Riccardo, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2, e 33 delle Noif ed in riferimento agli artt. 3, comma 1, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Materazzi Matteo, non aveva lo *status* di calciatore professionista, essendo calciatore "*giovane di serie*";
- il Sig. Materazzi Matteo, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 7, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo *status* del calciatore Casini Riccardo in merito al conferimento del mandato in questione;
- la Società Bologna FC 1909 Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato al momento dei fatti.

Il Vice Procuratore Federale fonda l'azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 13/01/2012, alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si segnalava la nullità del mandato n° 5343, sottoscritto in data 18/12/2011 dall'agente di calciatori Sig. Materazzi Matteo e dal calciatore Sig. Casini Riccardo, avendo trovato riscontro il suo "*status*" di "*giovane di serie*" e quindi il mancato possesso della qualifica di "*calciatore professionista*", al momento della sottoscrizione dell'accordo, come previsto dall'art. 28 delle NOIF.

All'inizio della riunione odierna i Signori Riccardo Casini, Matteo Materazzi e la Società Bologna FC 1909 Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Riccardo Casini, Matteo Materazzi e la Società Bologna FC 1909 Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Riccardo Casini, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Matteo Materazzi, sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art.

23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Bologna FC 1909 Spa, sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, per Riccardo Casini;
- sospensione della licenza di giorni 30 (trenta) per Matteo Materazzi;
- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società Bologna FC 1909 Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(40) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO TERIGI (calciatore tesserato, all'epoca dei fatti in contestazione, per la Società FC Crotone Srl), LUCA DELL'AMICO (Agente di calciatori), Società FC CROTONE Srl - (nota n. 582/217 11-12 GT/dl del 27.7.2012).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Terigi Leonardo, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società FC Crotone Srl e attualmente tesserato per la Carpi FC 1909 Srl, il Signor Dell'Amico Luca, titolare di licenza per agente calciatori, e la Società FC Crotone Srl per rispondere, rispettivamente:

- Terigi Leonardo, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori, per aver disatteso l'obbligo di conferimento esclusivo dell'incarico, avendo il calciatore, in costanza di rapporto contrattuale (mandato) pienamente valido ed efficace con l'agente Gabarello Sergio (valido ed efficace fino al 18/11/2011), conferito ulteriore mandato (nella specie n. 0956 del 03/09/2011) ad altro Agente calciatori, Sig. Dell'Amico Luca, risalente al 3/09/2011, nonostante che a tale data il primo incarico fosse ancora vigente;
- Dell'Amico Luca, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 3, comma 4, e 19, commi 1 e 5, del Regolamento Agenti Calciatori, per aver accettato, in data 3/09/2011, il mandato conferitogli dal calciatore Terigi Leonardo, all'epoca vincolato con altro agente calciatori, Sig. Gabarello Sergio, in virtù di mandato siglato in data 18/11/2009 e avente termine di validità ed efficacia fino al 18/11/201;

- FC Crotona Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Terigi.

All'inizio della riunione odierna i Signori Leonardo Terigi, Luca Dell'Amico e la Società FC Crotona Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Leonardo Terigi, Luca Dell'Amico e la Società FC Crotona Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Leonardo Terigi, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Luca Dell'Amico, sanzione della sospensione della licenza di giorni 45 (quarantacinque), oltre all'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi degli art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) con l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società FC Crotona Srl, sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, per Leonardo Terigi;*
- *sospensione della licenza di giorni 30 (trenta) oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per Luca Dell'Amico;*
- *ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società FC Crotona Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SCHIAVONE (calciatore tesserato quale giovane di serie per la Società FC Juventus Spa), FRANCESCO BRANCHINI (Agente di calciatori), Società JUVENTUS FC Spa - (nota n. 584/640 11-12 GT/dl del 27.7.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 luglio 2012 il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Schiavone Andrea, calciatore tesserato per la Società Juventus FC Spa, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2, e 33 delle Noif e in riferimento agli artt. 3, comma 1, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Branchini Francesco, non aveva lo *status* di calciatore professionista, essendo calciatore *"giovane di serie"*;

- Il Sig. Branchini Francesco, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 7, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo *status* del calciatore Schiavone Andrea in merito al conferimento del mandato in questione;

- la Società Juventus FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato al momento dei fatti.

Il Vice Procuratore Federale fonda l'azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 13/01/2012, alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si segnalava la nullità del mandato n° 0352, sottoscritto, in data 23/11/2011, dall'agente di calciatori, Sig. Francesco Branchini e dal calciatore, Sig. Schiavone Andrea, avendo trovato riscontro il suo *"status"* di *"giovane di serie"* e quindi il mancato possesso della qualifica di *"calciatore professionista"*, al momento della sottoscrizione dell'accordo, come previsto dall'art. 28 delle NOIF.

All'inizio della riunione odierna i Signori Andrea Schiavone, Francesco Branchini e la Società Juventus FC Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Andrea Schiavone, Francesco Branchini e la Società Juventus FC Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Schiavone, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Francesco Branchini, sanzione della sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Juventus FC Spa, sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, per Andrea Schiavone;*
- *sospensione della licenza di giorni 40 (quaranta) per Francesco Branchini;*
- *ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società Juventus FC Spa;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 23 Ottobre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete